

Decreto federale sullo stanziamento di crediti della Confederazione in virtù degli articoli 6 e 16 della legge sulla ricerca negli anni 2000-2003

del 28 settembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1998¹,

decreta:

Art. 1

Per gli anni 2000-2003 è stanziato un credito d'impegno di 111,7 milioni di franchi per sostenere i seguenti centri di ricerca, servizi scientifici ausiliari e la cooperazione scientifica internazionale secondo l'articolo 16 della legge del 7 ottobre 1983² sulla ricerca:

- a. Istituto svizzero di ricerca sperimentale sul cancro (ISREC);
- b. Istituto svizzero di ricerca applicata sul cancro (ISAC);
- c. altri centri di ricerca e servizi scientifici ausiliari;
- d. cooperazione scientifica internazionale;
- e. partecipazione a grandi impianti internazionali di ricerca.

Art. 2 Ricerca in elettronica e microtecnica

Per gli anni 2000-2003 è fissato un importo massimo di 82,2 milioni di franchi per sostenere il Centro svizzero di elettronica e microtecnica di Neuchâtel (Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA, CSEM) e la Fondazione svizzera per la ricerca in microtecnica (FSRM).

Art. 3 Fondazione Scienza e società

Per gli anni 2000-2003 è fissato un importo massimo di 4 milioni di franchi per sostenere la fondazione di diritto privato Scienza e società conformemente all'articolo 6 capoverso 3 della legge del 7 ottobre 1983³ sulla ricerca. Tale sostegno presuppone che in seno al Consiglio di fondazione sia garantita un'ampia rappresentanza della società.

¹ FF 1999 243

² RS 420.1; RU 2000 1858

³ RS 420.1; RU 2000 1858

Art. 4

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 28 settembre 1999

Il presidente, Rhinow

Il segretario, Lanz

Consiglio nazionale, 23 settembre 1999

La presidente, Heberlein

Il segretario, Anliker